

COMUNICATO STAMPA

**Iva auto, nuovo modello F24 per versamenti acquisti intracomunitari
Stop alle frodi nel commercio di autoveicoli**

Debutta il nuovo modello “F24 – Iva immatricolazione auto Ue” per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da assolvere in occasione della prima cessione interna, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia che istituisce il nuovo modello ha anche l’obiettivo di contrastare le frodi Iva nel settore.

Nella compilazione del modello occorrerà indicare, per ciascun mezzo di trasporto, il tipo di veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva versata, relativa alla prima cessione interna, utilizzando gli appositi codici tributo. Il versamento dovrà essere effettuato, con modalità telematica, nel rispetto dei termini ordinari previsti per la liquidazione periodica del tributo, e comunque entro il nono giorno lavorativo antecedente alla richiesta di immatricolazione.

I soggetti abilitati all’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate potranno conoscere l’esito dell’operazione di versamento tramite le ricevute disponibili sul sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> e, ad addebito perfezionato, mediante quelle disponibili sul “cassetto fiscale”. Saranno invece fornite da banche, poste o agenti della riscossione le ricevute relative ai versamenti effettuati tramite i rispettivi sistemi online. Nel provvedimento è inoltre precisato che non sarà ammessa la compensazione.

Le nuove disposizioni rispondono all’esigenza di contrastare in modo più severo le frodi Iva nel settore del commercio degli autoveicoli di provenienza Ue. La presentazione della documentazione che dimostra l’avvenuto versamento dell’Iva contestualmente alla richiesta di immatricolazione del veicolo, infatti, elimina l’elemento alla base di questo tipo di frodi, rappresentato dal mancato versamento dell’imposta. Per rafforzare l’azione di contrasto, le informazioni sull’esito dei controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate saranno trasmesse alla direzione generale per la Motorizzazione del ministero dei trasporti.

Con un secondo provvedimento, si è stabilito che le nuove disposizioni (di cui al decreto legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006) decorrono a partire dal 3 dicembre 2007 e che restano esclusi dall’applicazione gli acquisti intracomunitari e le importazioni di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, provvisti di codice di antifalsificazione, provenienti direttamente dalla case costruttrici e destinati al mercato nazionale.

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

Per tali categorie di acquisti è infatti utilizzato un particolare meccanismo di identificazione dei mezzi che non consente l'attuazione delle frodi secondo gli schemi conosciuti.

I due provvedimenti sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, alla voce "Documentazione tributaria".

Roma, 26 ottobre 2007

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50762485

E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it

CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)